

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1977

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE
(TREMELLONI)

Operazioni doganali compiute dai militari della Guardia di finanza, in applicazione del decreto-legge 11 novembre 1964, n. 1120 e del decreto del Ministro per le finanze 12 novembre 1964

Presentato alla Presidenza il 18 gennaio 1965

ONOREVOLI COLLEGHI! — La mancata conversione del decreto-legge 11 novembre 1964, n. 1120, conseguente al decorso del termine di cui all'articolo 77 della Costituzione, rende necessaria l'emanazione di apposite norme per regolare i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto stesso.

È stato, pertanto, predisposto l'unito disegno di legge allo scopo di dare validità

alle operazioni doganali compiute dai militari della Guardia di finanza, nel periodo dal 12 novembre 1964 fino a tutto il giorno 15 novembre successivo, in applicazione del citato decreto-legge 11 novembre 1964, n. 1120, e del decreto del Ministro delle finanze 12 novembre 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 12 novembre 1964, n. 279.

DISEGNO DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Sono valide a tutti gli effetti le operazioni doganali compiute dai militari della Guardia di finanza, nel periodo dal 12 novembre 1964 fino a tutto il giorno 15 novembre successivo, in applicazione del decreto-legge 11 novembre 1964, n. 1120, non convertito in legge, e del decreto del Ministro delle finanze 12 novembre 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 12 novembre 1964, n. 279.